

■ Indicazioni generali d'iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento (URC)

■ Edizione dicembre 2021

Le presenti «*Indicazioni generali d'iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento*» offrono una panoramica d'assieme di ciò che occorre intraprendere e conoscere quando ci si iscrive ad un Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC), e si applicano a tutte le persone in cerca d'impiego.

Questo opuscolo si basa in particolare:

- sulle disposizioni della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 830.0), e la relativa ordinanza (OADI; RS 837.02),
- sulle disposizioni riportate nell'Info-Service SECO «Un opuscolo per i disoccupati - Disoccupazione», disponibile sul sito internet www.lavoro.swiss.

Le informazioni fornite sono di carattere generale e, in caso di dubbio, fa fede il testo di legge.

Altre informazioni riguardo situazioni individuali possono essere ottenute presso il vostro URC o la vostra Cassa di disoccupazione.

Nel testo a seguire tutti i termini indicati al maschile sono usati per rappresentare entrambi i generi.

ABBREVIAZIONI

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione per l'invalidità
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
EURES	Servizio pubblico per l'impiego europeo
LADI	Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LIPG	Legge sulle indennità di perdita di guadagno
LPGA	Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
OADI	Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OASA	Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SUVA	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
UE	Unione europea
URC	Ufficio regionale di collocamento

I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per applicare le disposizioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, i servizi della Sezione del lavoro hanno la necessità di raccogliere e trattare un certo numero di informazioni personali che la riguardano. Le informazioni da noi registrate sono protette dall'obbligo al segreto (art. 33 LPG), la loro trasmissione avviene esclusivamente nell'ambito delle eccezioni previste dalla legge (art. 96b e 97a LADI) e in funzione degli scopi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Il trattamento dei dati che la concernono, in particolare: la loro raccolta, l'aggiornamento, l'impiego, la conservazione, la consultazione ed eliminazione, avviene secondo le regole fissate dalla LADI (art. 96b, 96c e 97a LADI e 126 OADI) e dalle altre disposizioni legali applicabili in materia (p. es. art. 27 - 33 LPG).

I.1 TRASMISSIONE DEI DATI A POSSIBILI DATORI DI LAVORO

Nei contatti con i potenziali datori di lavoro, quando è proposto un impiego, l'URC trasmette il suo cognome, nome e professione.

La comunicazione di informazioni supplementari riguardo la sua persona, per esempio copia del curriculum vitae, attestati di lavoro, è possibile esclusivamente con il suo consenso.

La comunicazione di informazioni degne di particolare protezione (esempio: stato di salute, prestazioni dell'assistenza sociale), è permessa esclusivamente se lei acconsente nel singolo caso.

I.2 PUBBLICAZIONE DEI DATI DEL PROFILO DELLA PERSONA IN CERCA DI IMPIEGO SUL SITO WWW.LAVORO.SWISS

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) offre la possibilità alle persone in cerca di un impiego iscritte presso gli URC di rendere disponibili i propri dati di profilo in qualità di candidati (in forma anonima) nella banca dati nazionale per le persone in cerca di lavoro (www.job-room.ch).

La pubblicazione del suo profilo sulla piattaforma della SECO avviene solo con il suo consenso e a dipendenza di quanto lei indicherà al suo consulente del personale URC durante il colloquio di consulenza.

L'utilizzo della piattaforma è un'ulteriore opportunità per aumentare la sua visibilità e dunque le possibilità di trovare un impiego.

I.3 TRASMISSIONE DI DATI DA PARTE DELLE AUTORITÀ D'ESECUZIONE DELLA LEGGE SULL'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE AI SERVIZI CANTONALI DI MIGRAZIONE

→ Valido per cittadini UE/AELS

In base all'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201), i servizi della Sezione del lavoro devono segnalare spontaneamente al competente servizio cantonale della migrazione, gli stranieri la cui situazione particolare necessita di un esame del loro status in Svizzera sotto il profilo del diritto in materia di stranieri. La comunicazione di informazioni (art. 82 cpv. 6 OASA), concerne esclusivamente i cittadini stranieri provenienti dall'UE e dall'AELS (esclusi i titolari di un permesso C UE/AELS) ed avviene in caso di: iscrizione in disoccupazione durante il primo anno di soggiorno in Svizzera, negazione del diritto alle indennità, dichiarazione di inidoneità al collocamento, fine del versamento delle indennità di disoccupazione.

Copia della comunicazione ai servizi della migrazione è trasmessa anche al diretto interessato.

2 OBBLIGO PER I DATORI DI LAVORO DI ANNUNCIARE I POSTI DI LAVORO VACANTI E VANTAGGIO INFORMATIVO PER LE PERSONE IN CERCA DI IMPIEGO

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro sono tenuti a notificare agli URC i posti vacanti che rientrano nei generi professionali con un tasso di disoccupazione che, a livello nazionale, raggiunge almeno l'8 per cento. Dal 1° gennaio 2020 questo valore soglia è stato ridotto al 5 per cento.

Anche i posti vacanti affidati ad agenzie di collocamento private, headhunter o imprese di fornitura di personale a prestito vanno annunciati all'URC.

I posti vacanti che sottostanno all'obbligo di annuncio sono soggetti a un divieto di pubblicazione di 5 giorni lavorativi (possono essere pubblicati dal datore di lavoro tramite altri canali solo dopo questi 5 giorni).

Per 5 giorni le informazioni su questi posti vacanti sono accessibili sul portale lavoro.swiss unicamente alle persone in cerca di impiego iscritte ad un URC, che durante questo periodo possono così beneficiare di un vantaggio informativo che permette loro di candidarsi prima di altri a questi posti!

Per approfittare del vantaggio informativo di 5 giorni che le permette di consultare e candidarsi in modo esclusivo a questi posti vacanti soggetti all'obbligo di annuncio, è necessario registrarsi dapprima sul portale lavoro.swiss (creazione di un conto utente per poter effettuare il login); il suo consulente del personale le darà le informazioni necessarie per permetterle di effettuare la registrazione.

3 COMPITI E RUOLO DEL CONSULENTE DEL PERSONALE URC E DELLA PERSONA IN CERCA DI IMPIEGO

Il consulente del personale URC ha il compito di supportarla nel suo progetto di reinserimento nel mondo del lavoro, senza mai sostituirsì a lei. Il consulente crea un rapporto chiaro e trasparente, garantisce l'equità di trattamento e:

- informa sul quadro di riferimento, regole, possibilità e limiti;
- consiglia le modalità di approccio al mercato del lavoro sulla base degli elementi emersi dall'analisi delle sue caratteristiche professionali e personali;
- definisce gli obiettivi e le azioni necessarie al loro raggiungimento in modo coerente con tali caratteristiche, in rapporto al mercato del lavoro;
- verifica i risultati ottenuti e, se necessario, rivede obiettivi e azioni;
- verifica il rispetto delle regole e degli accordi presi;
- propone, quando possibile, offerte per posti di lavoro, provvedimenti del mercato del lavoro (PML), consulenze specialistiche;

- sanziona obbligatoriamente l'inosservanza delle regole.

Per adempiere all'obbligo di ridurre la durata in disoccupazione, è indispensabile partecipare attivamente e responsabilmente al progetto di reinserimento nel mercato del lavoro stabilito con il consulente del personale, in particolare:

- cercando lavoro in modo attivo, costante e diversificato;
- accettando ogni occupazione adeguata;
- partecipando a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, a colloqui di consulenza e sedute informative su istruzione del servizio competente;
- informando tempestivamente su qualsiasi cambiamento intervenuto;
- rispettando istruzioni e regole.

Il rispetto di istruzioni e regole è fondamentale per creare e consolidare il rapporto di fiducia tra le parti.

4 RICERCHE DI LAVORO

Dal profilo temporale, l'obbligo di cercare lavoro nasce già prima dell'inizio della disoccupazione.

In fase d'iscrizione all'URC, è nostro compito analizzare quanto da lei intrapreso per evitare o abbreviare la durata della disoccupazione. In caso di ricerche di lavoro insufficienti o inesistenti il diritto all'indennità è provvisoriamente sospeso (art. 30 cpv. I lett. c LADI).

È dunque importante che lei si attivi tempestivamente nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, documentando quanto fatto e, in particolare, conservando copia delle candidature inviate e delle risposte ricevute.

4.1 PREMESSE PER UNA RICERCA EFFICACE

La ricerca di un nuovo lavoro non è sempre una sfida semplice. È importante organizzarsi e riflettere attentamente sull'impostazione che si vuole dare alle ricerche di lavoro. Le consigliamo di prendersi il tempo necessario per consultare l'Info-Service SECO «Come presentare una buona candidatura?», dove trova dei consigli pratici riguardo alle ricerche di lavoro, al dossier di candidatura e al colloquio di lavoro.

4.2 CONDIZIONI GENERALI PER LA RICERCA DI UN IMPIEGO

È necessario che tenga conto di:

- effettuare le sue ricerche d'impiego in modo mirato e, se necessario, anche al di fuori del suo attuale settore professionale;
- attivarsi anche con una seria strategia di candidature spontanee, mirate e congruenti con le sue potenzialità oltre a rispondere ad annunci di posti di lavoro (per esempio su giornali, sul web, passa parola);
- presentare all'URC la prova delle sue ricerche d'impiego sia all'inizio della disoccupazione sia durante ogni ulteriore mese di controllo;
- cercare lavoro almeno dal momento in cui le viene comunicata la disdetta del contratto e durante tutta la durata della stessa se il suo ultimo lavoro era un impiego a tempo indeterminato (senza una scadenza predefinita);
- ricercare una nuova occupazione già prima della fine del lavoro e questo almeno durante gli ultimi 3 mesi se il suo ultimo lavoro era un impiego a tempo determinato.

Questa regola si applica anche alle attività a carattere stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione e l'altra);

- attivarsi nella ricerca di lavoro durante tutto l'anno (compreso il periodo in cui ha un'occupazione) se lei svolge regolarmente lavori di breve durata con frequenti periodi di disoccupazione (p. es. lavoro ad interim).

4.3 RICERCA DI UN IMPIEGO E LAVORI STAGIONALI

Se la sua ultima attività era di carattere stagionale è tenuto a cercare e accettare impieghi duraturi.

L'obiettivo è quello di reperire un impiego a tempo indeterminato che le permetta di essere occupato stabilmente o, quanto meno, trovare un lavoro sostitutivo per la "stagione morta" (anche fuori dalla sua professione usuale).

Le candidature devono essere svolte presso aziende che sono attive durante tutto l'anno, privilegiando quelle che cercano concretamente nuovo personale (p. es. tramite annunci sul giornale, annunci di posto vacante agli URC, pubblicazioni su internet, ecc.).

4.4 TERMINE DI CONSEGNA DELLE RICERCHE DI LAVORO DURANTE LA DISOCCUPAZIONE

Ogni mese si è tenuti ad inoltrare all'URC le prove degli sforzi intrapresi nella ricerca di un lavoro (art. 26 OADI).

Presti attenzione al fatto che:

- la consegna deve avvenire al più tardi il 5° giorno del mese seguente a cui si riferiscono le ricerche di lavoro. Se il quinto giorno del mese è un sabato, una domenica o un giorno festivo, il termine di consegna è riportato al primo giorno lavorativo seguente.
- se il termine di consegna non è rispettato, in assenza di una giustificazione valida, le ricerche di lavoro prodotte tardivamente non potranno essere prese in considerazione ed è come se non fossero state svolte.

5 OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

Come persona che richiede delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione lei è tenuta a collaborare nell'allestimento delle pratiche necessarie al suo collocamento (art. 28 LPGGA).

In particolare è sua responsabilità avvisare spontaneamente e tempestivamente il suo consulente del personale in caso di:

- inizio di un'attività lucrativa
- inabilità lavorativa causa malattia, maternità o infortunio (da annunciare entro 7 giorni dall'evento e da documentare all'URC soltanto con il certificato medico ufficiale). In caso di infortunio è indispensabile informare anche la cassa di disoccupazione, affinché possa sottoporre il caso all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA)
- impedimento a partecipare ad un colloquio (assenza o ritardo)
- periodi di vacanza (da annunciare con 14 giorni di preavviso)
- altri eventi, come servizio militare, protezione civile, ecc., (da annunciare il più presto possibile).

6 SANZIONI

In caso di violazione degli obblighi di diligenza che incombono ad ogni assicurato (p.es. obbligo di cercare lavoro e accettare impieghi adeguati) il versamento delle indennità di disoccupazione è temporaneamente sospeso (art. 30 LADI). La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa imputabile all'assicurato. In caso di recidiva la durata della sanzione è adeguatamente aumentata. Contro le decisioni di sospensione è possibile interporre opposizione scritta.

La sospensione dal diritto alle indennità è decisa in particolare se:

- non farà il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (segnatamente in caso di ricerche di lavoro insufficienti, mancanti o consegnate tardivamente, art. 30 cpv. I lett. c LADI)
- non osserverà le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetterà un'occupazione adeguata oppure non si sottoporrà a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne interromperà l'attuazione senza un motivo valido oppure con il suo comportamento ne comprometterà o renderà impossibile l'esecuzione e lo scopo (art. 30 cpv. I lett. d LADI)
- fornirà al servizio cantonale o all'URC indicazioni inveritiere o incomplete oppure violerà altrimenti l'obbligo di informare o di annunciare (art. 30 cpv. I lett. e LADI)
- al termine delle indennità speciali di progettazione per l'avvio di un'attività indipendente (art. 30 cpv. I lett. g e art. 71a cpv. I LADI), non sarà in grado per sua colpa di intraprendere un'attività lucrativa indipendente.

7 OBBLIGO DI ACCETTAZIONE DI UN IMPIEGO E OCCUPAZIONE ADEGUATA

Di norma ogni persona in cerca di impiego deve accettare senza indugio qualsiasi occupazione adeguata anche se si tratta di un lavoro al di fuori della professione che esercitava in precedenza.

La rendiamo attenta ai seguenti aspetti:

- dopo alcuni mesi di ricerca infruttuosa, è necessario cercare ed accettare un lavoro anche in una professione diversa da quella precedentemente svolta
- quando si ha ancora un lavoro a tempo parziale, inferiore al grado d'occupazione ricercato, a seconda delle circostanze è necessario non solo ricercare un lavoro complementare a quello attuale ma anche essere disposti a lasciare quello attuale a favore di un nuovo impiego corrispondente al grado d'occupazione ricercato
- se ha un'età inferiore a 30 anni, è tenuto ad una maggiore flessibilità: da subito, capacità e attività precedenti non sono determinanti per la valutazione dell'adeguatezza di un impiego
- il rifiuto di un'occupazione adeguata comporta la sospensione dal diritto alle indennità (cfr. punto 6) e, in caso di recidiva, l'esame dell'idoneità al collocamento.

In merito alla definizione dell'occupazione adeguata consulti anche l'Info-Service SECO «Un opuscolo per i disoccupati - Disoccupazione».

8 LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - ESPORTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l'Unione Europea, permette l'esportazione delle prestazioni in uno Stato membro dell'UE/AELS. L'esportazione delle prestazioni consente di cercare un lavoro, per un massimo di 3 mesi, continuando nello stesso tempo a percepire l'indennità di disoccupazione svizzera, previa definizione del diritto ad esportare.

Lo scopo dell'esportazione delle prestazioni è quello di recarsi in uno Stato membro dell'UE/AELS, per cercare lavoro; il diritto ad esportare è consentito soltanto se il soggiorno all'estero persegue lo scopo di mettere fine alla disoccupazione tramite l'assunzione di un impiego.

Per maggiori informazioni si rivolga all'URC e consulti l'Info-Service SECO «Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero».

9 SERVIZIO PUBBLICO PER L'IMPIEGO EUROPEO (EURES)

EURES, il servizio pubblico per l'impiego europeo, si occupa della promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Europa, e sostiene nella ricerca del posto di lavoro.

Il servizio EURES Svizzera:

- informa su prestazioni e vantaggi per le persone in cerca d'impiego nell'UE/AELS;
- informa e dà consigli su come vivere e lavorare nei vari Paesi;
- informa sulla rete EURES e i consulenti di tutti i Paesi;
- offre la possibilità di inserire il proprio Curriculum Vitae nel portale EURES europeo;
- consente di consultare le offerte d'impiego di 31 Paesi.

Ulteriori informazioni sul sito internet: www.ec.europa.eu/eures

10 COPERTURA ASSICURATIVA IN CASO DI MALATTIA, MATERNITÀ O INFORTUNIO

10.1 INDENNITÀ IN CASO DI MALATTIA

In caso di incapacità lavorativa per malattia le indennità di disoccupazione sono versate solo per un periodo di tempo limitato. Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dall'inizio dell'incapacità (parziale o totale) al lavoro e limitato a complessivamente 44 indennità giornaliere durante l'intero termine quadro di riscossione delle prestazioni.

Oltre questo limite, se lei non è coperto da un'assicurazione perdita di guadagno stipulata privatamente, non le saranno versate indennità fino al recupero parziale o totale della capacità lavorativa (sul tema si consiglia di consultare l'Info-Service SECO «Un opuscolo per i disoccupati - Disoccupazione», in particolare l'allegato A).

Attenzione: le inabilità sono da documentare all'URC soltanto con il certificato medico ufficiale (ricevuto all'iscrizione, reperibile sul sito internet www.lavoro.swiss o da richiedere allo sportello dell'URC).

10.2 ASSICURAZIONE PERDITA DI GUADAGNO INDIVIDUALE

Considerata la durata limitata nel tempo (cfr. punto precedente) del versamento delle indennità di disoccupazione, in caso di malattia è consigliato valutare la possibilità di assicurarsi privatamente contro questo rischio. In particolare è opportuno verificare tempestivamente la possibilità di un passaggio dalla copertura collettiva a quella individuale presso l'assicurazione del suo ultimo datore di lavoro, qualora quest'ultimo fosse assicurato in tal senso.

Se è interessato a questo tipo di copertura assicurativa prenda al più presto contatto con il suo ultimo datore di lavoro per le verifiche del caso.

10.3 INDENNITÀ IN CASO DI MATERNITÀ

Dopo il parto, le madri percepiscono le indennità di maternità versate in base alla Legge sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Le disposizioni prevedono un congedo di maternità pagato di 14 settimane dal giorno seguente il parto.

L'indennità di maternità è versata come indennità giornaliera ed ammonta all'80% del reddito medio dell'attività lucrativa percepito prima del parto, ma al massimo a 172 franchi al giorno. Una domanda d'indennità in caso di maternità deve essere indirizzata alla cassa di compensazione AVS competente (quella alla quale l'ultimo datore di lavoro ha versato i contributi), tramite formulario ufficiale.

Ulteriori informazioni riguardo al tema sono ottenibili consultando l'opuscolo informativo «Indennità in caso di maternità» (6.02), edito dal Centro d'informazione AVS/AI, e disponibile sul sito www.avs-ai.ch.

10.4 COPERTURA ASSICURATIVA IN CASO D'INFORTUNIO

Durante il periodo in cui percepisce le indennità di disoccupazione e durante i giorni di attesa o di sospensione, lei è obbligatoriamente assicurato presso la Suva. La copertura assicurativa è mantenuta anche durante la ricerca di un impiego in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. La cassa di disoccupazione deduce dall'indennità di disoccupazione la quota del premio a carico dell'assicurato e versa quindi l'intero premio alla Suva.

Se non vi è diritto all'indennità di disoccupazione, l'assicurazione infortuni per disoccupati non sussiste. L'assicurazione contro gli infortuni inizia il giorno in cui tutte le condizioni per il pagamento dell'indennità di disoccupazione sono adempiute e cessa 31 giorni dopo la data in cui decade il diritto a tale indennità.

Fino a quando il diritto alle indennità non è stato riconosciuto la copertura assicurativa da parte della SUVA non è certa. Per evitare una lacuna assicurativa è raccomandabile stipulare un'assicurazione mediante convenzione presso l'assicuratore contro gli infortuni del precedente datore di lavoro (sul tema si consiglia di consultare l'Info-Service SECO «Un opuscolo per i disoccupati - Disoccupazione», in particolare l'allegato B1).

Anche al termine del diritto alle indennità, o in caso di interruzione prolungata del diritto (per esempio a seguito di un periodo di inidoneità al collocamento), la persona assicurata ha la possibilità di prolungare l'assicurazione contro gli infortuni presso la Suva fino a sei mesi mediante accordo speciale (sul tema si consiglia di consultare l'Info-Service SECO «Un opuscolo per i disoccupati - Disoccupazione», in particolare l'allegato B2). In alternativa, la persona disoccupata deve annunciarsi presso la propria cassa malati per includere anche il rischio infortunio. Le prestazioni assicurative sono generalmente meno estese.

L'Info-Service SECO «Un opuscolo per i disoccupati - Disoccupazione», illustra i punti principali dell'assicurazione contro gli infortuni e la disoccupazione. Altre informazioni riguardo al tema sono ottenibili consultando l'opuscolo informativo SUVA «Disoccupazione e infortunio - L'ABC dell'assicurazione», ottenibile presso la più vicina agenzia SUVA o sul sito internet www.suva.ch.

Avvertenza: tutte le indicazioni qui riportate forniscono unicamente informazioni di carattere generale; fanno dunque stato gli accordi presi con i singoli assicuratori e le circostanze del singolo caso.

10.5 CONTRIBUTO AI PREMI ASSICURATIVI

L'autorità cantonale può concedere un contributo (sussidio) sui premi assicurativi ai disoccupati che si assicurano contro il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione per malattia o maternità durante la disoccupazione. In ogni singolo caso può essere concesso un sussidio pari al 30% dei premi d'assicurazione pagati per il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione (o indennità straordinarie cantonali per ex-indipendenti) causata da malattia o maternità.

Per gli assicurati con 60 e più anni d'età il sussidio può ammontare al 50% del premio. L'indennità giornaliera assicurata privatamente non può superare l'importo massimo assicurato dalla LADI.

Le richieste sul formulario ufficiale devono essere presentate alla Sezione del lavoro, Ufficio delle misure attive, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona:

- per il 1° semestre al più tardi entro il 31 luglio seguente,
- per il 2° semestre al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il formulario ufficiale va richiesto al consulente del personale URC.

Siti Internet

- www.ti.ch/sezione-lavoro
- www.lavoro.swiss
- www.bsv.admin.ch
- www.bag.admin.ch
- www.suva.ch

Sul sito internet www.lavoro.swiss sono disponibili tutti gli opuscoli (Info-Service) editi della SECO.

